

TI_GERICHTE 32.2011.315 vom 16. November 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.315

FR: TI_GERICHTE 32.2011.315 du 16 novembre 2011

IT: TI_GERICHTE 32.2011.315 del 16 novembre 2011

Regeste

Decisione con la quale l'UAI, in sede di revisione, ha soppresso il diritto alla rendita intera AI di cui beneficiava l'assicurato non può essere confermata dal TCA, non essendo stato chiarito, tramite perizia specialistica, l'aspetto psichiatrico. Rinvio atti per approfondimento psichiatrico

Erwägungen

E. 44

ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2) L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA. Nel caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), ha fondato la sua decisione sul solo parere della dr.ssa _____ del SMR, peraltro non specialista in psichiatria, senza per nulla approfondire la problematica psichiatrica. Sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata). Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti somatici, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato. A tale proposito, il TCA rileva che l’Ufficio AI, nell’effettuare il confronto dei redditi necessario al fine di determinare il grado di invalidità dell’interessato, dovrà valutare se, nel caso di specie, occorra applicare al reddito da invalido una riduzione per tenere conto del cosiddetto gap salariale e una ulteriore riduzione percentuale per tenere conto dell’età dell’interessato, nato nel 1952, dato che entrambi questi aspetti non risultano essere stati presi in considerazione nel calcolo del consulente IP del 19 ottobre 2011 (cfr. doc. IV/1-3). 2.9. Secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.